

Bruxelles, 4 giugno 2026  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0250 (COD)

---

---

9646/26  
ADD 2

CODEC 993  
JAI 654  
COPEN 197  
DROIPEN 98  
FREMP 187  
SOC 288

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

---

**Il Portogallo ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta  
nel processo verbale del Consiglio**

Il Portogallo accoglie con favore tutti gli sforzi volti a rafforzare ulteriormente i diritti delle vittime. A tale riguardo il Portogallo sostiene, in linea di massima, il pacchetto di compromesso.

Mantiene tuttavia la sua obiezione al riferimento all'aborto nei considerando. Tale riferimento costituisce un'ingerenza nella competenza nazionale degli Stati membri nonché uno sconfinamento, in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Inoltre i colegislatori non hanno concordato disposizioni operative che illustrino nel dettaglio i trattamenti specifici per le vittime di violenza sessuale, compreso, tra gli altri, l'aborto. In base all'orientamento 10 della guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea, i «*considerando*» motivano *in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato*. Inoltre, i considerando non dovrebbero contenere disposizioni prive di carattere normativo, come auspici o dichiarazioni politiche.

I considerando costituiscono la sezione di un atto giuridico in cui le istituzioni devono dimostrare di aver agito nell'ambito delle proprie competenze come pure che gli obiettivi perseguiti non possono essere adeguatamente conseguiti dai singoli Stati membri e che l'azione a livello dell'Unione resta limitata a quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati. In tale contesto, l'inclusione del suddetto riferimento nel considerando 13 stabilisce un precedente indesiderato e ingiustificabile.